



“L’ULTIMO TRENO”: PER NON PERDERE LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA PROFESSIONE INTELLETTUALE DI PERITO INDUSTRIALE CON SOLO IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Introduzione: cosa vuol dire “ultimo treno”

Lo slogan “*ultimo treno*” sta a significare che quando sarà data attuazione normativa ad una serie di direttive europee non sarà più possibile iscriversi all’Albo del Collegio dei Periti con il solo diploma di Perito Industriale Capotecnico, ma sarà necessario possedere una laurea triennale o un titolo di formazione triennale post diploma equivalente. Il tempo che intercorre tra oggi e il momento in cui sarà vigente questa normativa non è certo, però *nel frattempo è possibile prendere al volo questo treno che sta partendo* e sfruttare la possibilità di accedere alla professione di Perito industriale con il solo diploma e acquisire il titolo di professionista per sfruttarlo ora o in un prossimo futuro

La questione normativa si riassume così: già dal 1989 una direttiva europea affermava che **chiunque voglia svolgere un’attività professionale di tipo intellettuale deve avere un titolo di laurea**, ovvero un titolo di formazione post diploma di almeno tre anni. L’Italia ha recepito questa direttiva, ma poi non ha approvato (a tutt’oggi) i regolamenti attuativi. Nel 2001, a seguito di un recepimento parziale di quella direttiva, fu adottato il DPR n. 328 che ha istituito la sezione B degli Ordini dei tecnici laureati (architetti, ingegneri, ecc.), inquadrando i possessori di laurea triennale, la cosiddetta *laurea breve, con il titolo di architetto junior, ingegnere junior, ecc.* Da questo anno scolastico, infine, sono andati in vigore i nuovi Istituti Tecnici. La riforma degli Istituti Tecnici ha portato diverse novità tra cui gli attuali 9 indirizzi e, in particolare, il fatto che il titolo finale non sarà più quello di Perito Industriale Capotecnico, bensì un Diploma di maturità di scuola secondaria con specializzazione in Si ritiene quindi che il nuovo diploma non permetterà l’accesso agli Abi professionali (nel nostro caso all’Albo dei Periti) se non con una laurea triennale (o titolo equivalente). Per chi è già diplomato, non sappiamo quando questo *treno* partirà, ma dopo che sarà partito non avrà più la possibilità di iscriversi all’Albo con il solo diploma.

Per capire meglio la portata dei possibili cambiamenti implicati in questo passaggio bisogna specificare che “**attività professionale di tipo intellettuale**” per l’Europa non si limita a indicare la sola attività professionale libera, ma qualsiasi attività professionale e dunque anche le attività professionali svolte in condizione subordinata. A supporto di tale interpretazione va detto che tutti i progetti di legge presentati in Parlamento per la riforma delle professioni, in specie quelli presentati negli ultimi tempi, concordano (pur se presentati da gruppi parlamentari diversi) sul fatto che per svolgere un’attività professionale, anche in qualità di dipendente, quando tale attività richiede l’iscrizione in un Ordine o Albo, si deve essere iscritti ad un Ordine o Albo Professionale.

Ad oggi, poiché tali provvedimenti non sono ancora approvati, dobbiamo dire “dovrebbe” essere iscritto ad un Albo professionale. Due esempi per capirci: sei dipendente di uno studio professionale e svolgi un’attività per la quale il tuo titolare è tenuto ad essere iscritto all’Albo, allora anche tu dovrai essere iscritto all’Albo. Sei alle dipendenze di una pubblica amministrazione e svolgi un’attività per cui occorre essere iscritto all’Albo, allora anche tu dovrai essere iscritto all’Albo

All’oggi e fino a che non parte questo treno cosa può fare un Perito Industriale per iscriversi all’Albo con il diploma?

1. **Deve iscriversi nel Registro dei praticanti**, dopodiché ci sono due strade:
 - a) svolgere 2 anni di praticantato presso un professionista della propria specializzazione.
NOTA BENE: questa ipotesi si può seguire solo dopo essersi iscritti nel Registro dei praticanti. Il costo dell’iscrizione è “una tantum” (in pratica si rimane iscritti finché non si supera l’esame di abilitazione) e attualmente è di 293,00 euro.
 - b) svolgere 3 anni di lavoro come dipendente, purché assunto con una qualifica e con mansioni inerenti la specializzazione conseguita.
NOTA BENE: questa attività può essere stata svolta anche prima dell’iscrizione nel Registro dei praticanti ed essere riconosciuta ai fini del praticantato (cioè può riferirsi a periodi di lavori antecedenti all’iscrizione nel Registro, ma comunque successivi alla data dell’acquisizione del titolo di Perito).
2. Sostenere al termine del praticantato (o a seguito del riconoscimento dei 3 anni di lavoro dipendente ai fini del praticantato) l’**ESAME DI STATO** (come previsto dall’art. 33 della Costituzione) superato il quale si acquisisce

l'Abilitazione alla professione. La domanda di iscrizione all'esame di stato comporta il pagamento di una tassa e ha delle scadenze entro le quali presentarla. La sessione di esame è unica nell'anno solare, all'incirca verso la metà di ottobre.

L'esame di stato consiste di 3 prove: 1a scritta (tema uguale per tutte le specializzazioni di carattere generale inerente la professione), 2a scritta (specifica della specializzazione a carattere progettuale), 3a colloquio orale. (Le prove scritte si considerano superate con un voto minimo di 12 su 20 in ciascuna prova)

NOTA BENE: i laureati triennali (che hanno svolto il tirocinio di 6 mesi nell'ambito del loro percorso di laurea) **possono accedere direttamente all'esame di stato** per l'abilitazione alla professione senza svolgere alcun periodo di praticantato poiché a questo fine lo si considera assolto attraverso i 6 mesi di tirocinio.

NOTA BENE: coloro i quali, in possesso di diploma di Perito Industriale Capotecnico, risulteranno già iscritti all'Elenco dei praticanti prima che parta l'ultimo treno (cioè prima che vadano a compimento la serie di normative citate all'inizio) potranno garantirsi lo svolgimento del praticantato secondo l'attuale normativa e accedere all'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione con il solo diploma.

NOTA BENE: coloro i quali, in possesso di diploma di Perito Industriale Capotecnico, risulteranno già iscritti all'Elenco dei praticanti prima che parta l'ultimo treno (cioè prima che vadano a compimento la serie di normative citate all'inizio) **e sono in grado di dimostrare di aver svolto 3 anni di lavoro dipendente con qualifica e mansioni inerenti** il proprio settore di specializzazione possono accedere direttamente all'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione.

3. Acquisita l'Abilitazione **si può** procedere con l'**ISCRIZIONE ALL'ALBO**. L'iscrizione all'Albo ha validità europea e pertanto permette di esercitare la professione sul territorio dell'Unione Europea.

L'iscrizione all'Albo consegna all'abilitato il **"timbro"**. Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nella provincia di Bologna, ha un costo annuale di circa 330,00; al momento il Consiglio Direttivo del Collegio sta valutando ipotesi di diversificazione della quota tra l'attività professionale libera o subordinata, o quote inferiori per determinate categorie di iscritti o anche l'esenzione per particolari casi. Dall'Albo ci si può cancellare volontariamente (in tal caso si riconsegna il "timbro") e riscrivere successivamente. L'iscrizione all'Albo, oltre agli obblighi deontologici, obbliga al rispetto del regolamento per la formazione continua.

Il riconoscimento dei 3 anni di lavoro dipendente ai fini dello svolgimento del periodo di praticantato previsto dalla legge per essere idonei a sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione.

Come abbiamo già detto i diplomati Perito Industriale Capotecnico che sono in grado di dimostrare un'esperienza lavorativa da dipendente di almeno 3 anni svolta con **qualifica e mansioni inerenti** il proprio settore di specializzazione, la possono far valere come periodo di praticantato e, previa iscrizione al Registro dei praticanti, accedono direttamente all'esame di stato. I 3 anni di lavoro in questione possono derivare dalla somma di più e diverse esperienze lavorative precedenti, o successive all'iscrizione nel Registro, con lo stesso datore di lavoro o con più datori di lavoro e a prescindere dalla forma contrattuale in cui si è stati dipendenti (apprendistato, contratto di formazione/lavoro, tempo determinato o indeterminato, interinale, ecc.) purchè sia una forma riconosciuta di lavoro subordinato).

Per verificare la riconoscibilità dei 3 anni di esperienza lavorativa è sempre meglio confrontarsi con la segreteria del Collegio poiché numerose sono le particolarità e la complessità di questo tema. Sarà in ogni caso, infatti, il Collegio che emetterà su ogni caso un "Certificato di compiuta pratica" che attesterà (sulla base della/e dichiarazione/i del/dei datori di lavoro in merito alla qualifica e mansioni svolte) se il candidato all'esame di stato ha svolto il periodo di praticantato in maniera conforme alla normativa vigente. Tali dichiarazioni del Collegio costituiranno la documentazione data alla Commissione d'esame che, a sua volta, ha facoltà di riesaminarle, unitamente alle dichiarazioni dei datori di lavoro, per ammetterle in via definitiva.

IL PUNTO FONDAMENTALE da capire sul tema della riconoscibilità dei 3 anni di esperienza lavorativa è che **l'attività svolta per essere valida ai fini dell'assolvimento del periodo di praticantato deve essere di tipo intellettuale, sono pertanto escluse le attività di tipo operaio**. Sono due gli elementi distintivi e discriminanti a questo riguardo:

- **la QUALIFICA CONTRATTUALE**, vale a dire l'inquadramento definito in base al contratto di lavoro applicato in azienda e relativo al periodo di lavoro in esame: sono escluse le qualifiche di operaio;

- **le MANSIONI SVOLTE**, vale a dire le attività svolte, risultanti e attestate da una dichiarazione del datore di lavoro che deve essere inerenti la specializzazione posseduta dal candidato su cui egli richiede l'ammissione all'esame di stato.

Alcune istruzioni per l'uso riguardanti l'esame di Stato

Ambedue le prove scritte sono impegnative (nei siti del Collegio e del Ministero dell'Istruzione si possono visionare le prove relative agli anni precedenti). Occorre aggiungere che nell'esperienza del Collegio la prova che spesso risulta più ostica da superare è la prima (tema di carattere generale sulla professione uguale per tutte le specializzazioni), non tanto per il suo carattere tecnico bensì per la sua componente di capacità espressiva corretta sia da un punto di vista grammaticale che di lessico. Si consiglia molta attenzione ed esercizio da questo punto di vista. Il Collegio, comunque, organizza un corso annuale di preparazione all'esame (a pagamento, all'incirca 350,00 euro per 30 ore) che affronta le tematiche inerenti l'avvio dell'attività professionale, i rapporti con gli enti territoriali e, da quest'anno, anche incontri di preparazione sulle materie di specializzazione. La seconda prova a carattere tecnico specifica sulla specializzazione, invece, come si è detto per rispondere a domanda specifica, non può paragonarsi per difficoltà/impegno alla prova di maturità poiché essa affronta le materie di specializzazione con un carattere molto più avanzato sul versante "progettuale": in sintesi si può dire che è con più tecnica e con meno matematica.

Fermo restando che le informazioni sin qui date vogliono contribuire a che tutti siano ben informati sulle possibilità all'oggi esistenti per tutelarsi e conservare la possibilità di accedere alla professione di Perito industriale con il solo diploma a fronte della certezza che la normativa a questo riguardo cambierà, anche se non sappiamo con precisione a partire da quando e ribadendo con forza che la facoltà di conseguire l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione all'Albo sono una scelta di opportunità assolutamente personale, **si suggerisce** che, se interessati, una buona strategia - anche considerando che l'acquisizione dell'abilitazione professionale tramite il superamento dell'esame di Stato è un processo impegnativo che richiede una durata temporale consistente - potrebbe essere quella di pianificare nel breve-medio periodo di prepararsi a sostenere l'esame, con lo scopo intanto di acquisire l'Abilitazione. Rimandare, invece, l'iscrizione all'Albo all'ultimo momento utile, vale a dire rimanere attenti e informati sui tempi in cui la normativa cambierà, compiendo definitivamente il suo percorso come si accennava all'inizio. In sintesi conseguire l'Abilitazione e essere accorti ad iscriversi all'Albo ... il giorno prima che parta l'ultimo treno!!!

Morale: RESTATE INFORMATI E INFORMATE I VOSTRI AMICI E COLLEGHI.

PER OGNI NECESSITÀ NON ESITATE A CONTATTARE IL COLLEGIO DI BOLOGNA



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna

Sede: Via della Beverara, 123 - 40131 Bologna

Tel. 051 6350944 **fax** 051 6350699 **web:** www.perindbo.org **mail:** asso@perindbo.org

Per. Ind. **Mauro Grazia** (Presidente), Per. Ind. **Denis Scagliarini** (Segretario), Per. Ind. **Enrico Negrini** (Tesoriere), Dott.ssa **Maria Grazia Zobboli** (Responsabile operativo)

Orari: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle 18.00 Giovedì chiuso